

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Nn. 282-1181-1197-A

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE FERRARI Francesco)

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1996

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari (282)

d'iniziativa dei senatori LORETO, SCIVOLETTO, BORRONI,
BUCCIARELLI e LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1994

Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle
acque di vegetazione (1181)

d'iniziativa dei senatori CASILLO, CURTO, BEVILACQUA, MEDURI,
MULAS, FLORINO, VEVANTE SCIOLETTI, PEDRIZZI, BUCCIERO,
SPECCHIA, CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA e
MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1994

Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle
acque di vegetazione (1197)

**d'iniziativa dei senatori FERRARI Francesco, TAMPONI, BALLESI,
DEGAUDENZ, DOPPIO, DELFINO, ZANOLETTI, BEDIN, SECCHI,
CUSUMANO, DIANA, PALUMBO, COSTA e BORGIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1994

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	6
- della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Testo proposto dalla Commissione	»	8
Testo dei disegni di legge:		
- n. 282, d'iniziativa dei senatori Loreto ed altri	»	12
- n. 1181, d'iniziativa dei senatori Casillo ed altri	»	13
- n. 1197, d'iniziativa dei senatori Ferrari Francesco ed altri	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento approvato dalla Commissione Agricoltura, in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, trae origine da alcune iniziative legislative presentate da vari gruppi parlamentari, fra cui il Progressisti-federativo, quello di Alleanza Nazionale e quello del Partito Popolare Italiano, poi confluite nel testo unificato.

Indubbiamente, lo smaltimento delle acque di vegetazione provenienti dalla lavorazione delle olive costituisce un problema per tutti i paesi del Mediterraneo; specialmente in Italia il quadro di riferimento normativo (leggi n. 319 del 1976 e n. 119 del 1987) ha sempre rappresentato un elemento di grande preoccupazione, ben presente alle forze politiche.

Sono state diverse le soluzioni proposte per individuare le più opportune modalità di smaltimento delle acque di vegetazione ed alcune di queste sono ancora a livello poco più che sperimentale, necessitando di ulteriori riscontri funzionali, gestionali ed economici.

Autorevoli contributi di studio, con il supporto di dati sperimentali, hanno, peraltro, dimostrato come non sussista alcun ostacolo al considerare le acque di vegetazione come suscettibili di un corretto e conveniente impiego in agricoltura per i benefici dell'azione fertilizzante sul suolo messo a coltura.

In sostanza, una conveniente metodologia di smaltimento delle acque di vegetazione è rappresentata dalla loro distribuzione direttamente sul terreno agrario; tale pratica risulta, infatti, di particolare interesse sia per motivi di ordine energetico ed economico che per ragioni di ordine agro-ecologico. Al riguardo, le indagini condotte hanno spesso messo in risalto l'incremento della dotazione dello stesso terreno di elementi nutritivi conseguenti allo spargimento di dosi di-

verse di acque di vegetazione e non hanno quasi mai evidenziato effetti negativi di un certo rilievo sulla produttività delle stesse.

Quanto evidenziato, comunque, non elimina la necessità che la pratica dello smaltimento delle acque di vegetazione sul terreno agrario venga razionalmente «controllata» e realizzata con modalità, tempi ed attrezzature adeguatamente studiate in rapporto alla tipologia del terreno interessato, al fine di evitare fenomeni indesiderati (scorrimento superficiale, ristagni idrici, emanazione di odori, eccetera) da tenere, comunque, in debita considerazione.

L'utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato rappresenta la soluzione al problema individuato dal provvedimento in esame anche in relazione a ripetute prove dimostrative della circostanza che il carico organico delle acque possa essere degradato dal terreno in tempi relativamente brevi senza che si verifichino accumuli indesiderati (art. 1).

Sembra soltanto opportuno, per evitare una eventuale acidificazione del terreno, limitare la distribuzione ad una quantità di prodotto non superiore ad ottanta metri cubi in relazione ad ogni ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno (art. 2).

Anche il carattere nettamente acido delle acque di vegetazione non sembra influenzare in maniera rilevante la reazione del terreno trattato; in ogni caso, le attività metaboliche dei microorganismi del suolo sembrano in grado di assicurare una adeguata degradazione della sostanza organica anche durante il periodo invernale, caratterizzato com'è noto da temperature relativamente basse.

Va anche segnalata la previsione di particolari modalità di spandimento delle acque di vegetazione in modo da assicurare una idonea distribuzione ed incorporazione

delle sostanze sul suolo al fine di evitare turbamenti al sistema ecologico o di mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico (art. 5).

La disposizione di cui all'articolo 6 esclude poi dallo spandimento delle acque di vegetazione alcune categorie di terreni per la consapevole attenzione alle esigenze di salvaguardia ambientale e di tutela della salute e dell'igiene pubblica, individuando a tal fine:

a) terreni in cui siano localizzate falde acquifere a contatto diretto con il suolo;

b) terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni delle acque destinate al consumo umano;

c) terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

d) terreni investiti da colture orticole in atto.

Riconoscendo, infine, necessario acquisire una serie di dati relativi alle caratteristiche dello strato arabile dei terreni destinati all'impiego delle acque ed insieme alla natura ed alla struttura delle unità geologiche sottostanti, si prevede l'onere, a carico di ciascun utilizzatore, di comunicare al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni dalle distribuzioni, una relazione tecnica redatta da un agronomo o perito agrario sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore.

Quest'ultima previsione disciplina un'attività di privati di rilevante interesse, non quale presupposto per l'accertamento discrezionale della Pubblica amministrazione circa il carattere non pericoloso o dannoso dello spandimento da svolgersi in rapporto alle specifiche esigenze della salubrità ambientale, bensì come atto di leale collaborazione del soggetto che attesta l'osservanza di prescrizioni che indirizzano lo svolgimento della propria attività in direzione di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione delle risorse produttive.

In conclusione, il provvedimento renderebbe lo spandimento delle acque di vegetazione oggetto di una nuova considerazione giuridica in un contesto diverso da quello legato al particolare regime autorizzativo finalizzato alla sorveglianza del contenuto dell'attività. Non si può ignorare, infatti, che l'olivo e la sua produzione sono parte integrante dell'equilibrio bio-agronomico costituitosi nel tempo e non è da credere che i sottoprodotti derivanti da cicli di lavorazione della terra siano quelli che arrecano i più ingenti danni all'ambiente.

Alla luce di tali considerazioni, si raccomanda l'approvazione del testo unificato proposto dalla Commissione Agricoltura, al fine di dare soluzione normativa a problemi di assai rilevante interesse per il settore agricolo.

FERRARI FRANCESCO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 282

(Estensore: MAGLIOZZI)

19 luglio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando l'opportunità di assicurare comunque la tutela ambientale.

su testo unificato ed emendamenti

(Estensore: BRICCARELLO)

27 settembre 1995

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

su testo unificato ed emendamenti

(Estensore: MORANDO)

21 novembre 1995

La Commissione, esaminato il testo unificato del disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che le competenze demandate alle regioni e alle province autonome siano esercitate avvalendosi di strutture e personale preesistenti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari e di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione

Art. 1.

(Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide)

1. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento nè ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluzione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo si considerano come ammendanti vegetali. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui agli articoli 5 e 6. Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 2.

(Limiti di accettabilità)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 è consentita in osservanza del limite di accettabilità di ottanta metri cubi per ettaro

di superficie interessata nel periodo di un anno.

2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, il sindaco con propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure può modificare il limite di accettabilità.

Art. 3.

(Stoccaggio)

1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato in silos o cisterne ubicati all'interno del frantoio o preferibilmente in zona agricola, previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono.

Art. 4.

(Comunicazione preventiva)

1. L'utilizzazione agronomica dei terreni aventi destinazione agraria ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione è subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritti nei rispettivi albi professionali, sull'assetto geomorfologico, sulle condizioni idrogeologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore.

2. L'autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.

Art. 5.

(Modalità di spandimento)

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando

una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

Art. 6.

(Esclusione di talune categorie di terreni)

1. È vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni:

a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

c) i terreni investiti da colture orticole;

d) i terreni in cui siano localizzate falde freatiche a contatto diretto con il suolo.

Art. 7.

(Competenze delle regioni e province autonome)

1. Le regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.

2. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni territoriali,

deve riguardare comprensori omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensità degli oliveti nonché alla collocazione territoriale ed alle dimensioni degli impianti di molitura.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 5.

3. A chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

4. La stessa sanzione di cui al comma 3 si applica a chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione nell'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 6.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 non è subordinata all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. È abrogato il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 282

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LORETO ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito di linee direttrici determinate dallo stesso Ministro di concerto col Ministro dell'ambiente, realizza un programma di ricerca scientifica ed applicata, finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed economicamente compatibili con le condizioni della produzione e la natura e la composizione delle acque medesime. Per la realizzazione del predetto programma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi negli anni 1994-1995.

Art. 2.

1. È autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, lo smaltimento sul suolo agricolo delle acque reflue di frantoio.

2. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi e i cui scarichi, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10

maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di autorizzazione allo smaltimento di acque reflue sul suolo.

3. L'autorizzazione del sindaco è concessa con le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

Art. 3.

1. È autorizzato lo smaltimento su suolo agricolo delle acque reflue da frantoio sino a 50 metri cubi per ettaro.

2. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è abrogato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per il 1994 e in lire 3 miliardi per il 1995, si provvede mediante parziale riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1181

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASILLO ED ALTRI

—

Art. 1.*(Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione)*

1. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento nè ricevuto alcun additivo, ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.

Art. 2.*(Comunicazione preventiva)*

1. L'utilizzazione agronomica dei terreni aventi destinazione agraria ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione è subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo abilitato sull'assetto geomorfologico, sulle condizioni idrogeologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore.

2. L'autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.

Art. 3.*(Limiti di accettabilità)*

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1, è consentita in osservanza al limite di accettabi-

lità di 80 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno.

2. Se in conseguenza ai controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, sia accertato il rischio che lo spandimento delle acque di vegetazione possa provocare un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, il sindaco con propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione ovvero modificare il limite di accettabilità.

Art. 4.*(Modalità di spandimento)*

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico o nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2. La spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

Art. 5.*(Esclusione di categoria di terreni)*

1. Sono in ogni caso riconosciuti non idonei allo spandimento delle acque di vegetazione ai sensi del comma 1:

a) i terreni in cui siano localizzate falde freatiche a contatto diretto con il suolo;

b) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

c) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) i terreni investiti da colture orticole.

Art. 6.

(Competenze delle regioni e provincie autonome)

1. Le regioni e le provincie autonome, sulla base della valutazione delle situazioni territoriali presenti, nell'ambito di comprensori omogenei, da individuarsi con riferimento alla distribuzione ed intensità della olivicoltura ed alla distribuzione e dimensione degli impianti di molitura delle olive, possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 4.

3. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all' articolo 3 è punito con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire cento milioni.

4. Alla stessa pena di cui al comma 3 soggiace chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione sui terreni elencati all' articolo 5.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell' articolo 1 non è subordinata all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

2. È abrogato il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 1197

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FERRARI FRANCESCO
ED ALTRI

Art. 1.

*(Utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione)*

1. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento nè ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.

Art. 2.

(Comunicazione preventiva)

1. L'utilizzazione agronomica dei terreni aventi destinazione agraria ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione è subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritti nei rispettivi albi professionali, sull'assetto geomorfologico, sulle condizioni idrogeologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore.

2. L'autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.

Art. 3.

(Limiti di accettabilità)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1, è consentita in osservanza al limite di accettabilità di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno.

2. Se in conseguenza ai controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 sia accertato il rischio che lo spandimento delle acque di vegetazione possa provocare un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, il sindaco con propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione ovvero modificare il limite di accettabilità.

Art. 4.

(Modalità di spandimento)

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

Art. 5.

(Esclusione di categorie di terreni)

1. Sono in ogni caso riconosciuti non idonei allo spandimento delle acque di vegetazione ai sensi del comma 1:

a) i terreni in cui siano localizzate falde freatiche a contatto diretto con il suolo;

b) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia

delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

c) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

d) i terreni investiti da colture orticole.

Art. 6.

(Competenze delle Regioni e provincie autonome)

1. Le regioni e le provincie autonome sulla base della valutazione delle situazioni territoriali presenti, nell'ambito di comprensori omogenei, da individuarsi con riferimento alla distribuzione ed intensità della olivicoltura ed alla distribuzione e dimensione degli impianti di molitura delle olive, possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla

preventiva comunicazione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 4.

3. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'articolo 3 è punito con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire cento milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione sui terreni elencati all'articolo 5.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1, non è subordinata all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. È abrogato il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.